

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1309

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Commerciale e scambio di note, fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949

Presentato alla Presidenza il 28 maggio 1950

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le relazioni economiche tra l'Italia ed il Messico si svolgevano prima della guerra — in mancanza di un trattato di commercio — in base alle clausole generiche convenute con lo scambio di note del 31 luglio 1934.

Gli scambi commerciali italo-messicani — poco rilevanti in quel periodo — furono interrotti, di fatto, il 10 giugno 1940, mentre lo stato di guerra tra i due Paesi non ebbe inizio che il 2 giugno 1942.

Le reciproche relazioni diplomatiche vennero ristabilite il 7 ottobre 1946, data della riapertura della nostra Rappresentanza nel Messico, elevata, con l'occasione, al rango di Ambasciata.

Per ragioni di procedura, il Messico non dette la sua adesione al Trattato di Pace con l'Italia che il 10 aprile 1948. L'anno seguente — 4° giugno 1949 — in virtù dell'articolo 44 del Trattato, quel Governo notificò all'Italia le convenzioni e gli accordi italo-messicani sti-

pulati prima della guerra dei quali, il Governo stesso, desiderava la rimessa in vigore: tra essi era compreso lo scambio di note del 31 luglio 1934.

Ma, indipendentemente dai due atti formali anzidetti, la nostra Rappresentanza nel Messico aveva stimolata la ripresa degli scambi commerciali, i quali si svilupparono progressivamente, favoriti anche da alcune compensazioni private di notevole importanza, tanto che alla fine del 1948 la bilancia commerciale italo-messicana presentava, a nostro favore, un saldo attivo di un miliardo e ottocentocinquantaquattro milioni di lire (esportazioni lire 5 miliardi quattrocentoquattordici milioni; importazioni lire 3 miliardi cinquecentosessantun milioni).

Tale congiuntura favorevole fornì a quella nostra Ambasciata l'occasione propizia per intavolare col Governo messicano scambi di vedute e successivamente, in base alle direttive ricevute dal Ministero degli affari esteri,

d'intesa con le altre amministrazioni interessate, trattative preliminari in vista della conclusione d'un *modus vivendi* commerciale. Questo, oltre a costituire la premessa ad un formale trattato di commercio e di navigazione, avrebbe, infatti, meglio risposto all'ulteriore sviluppo degli scambi tra i due Paesi.

Le trattative, per quanto svoltesi nel delicato periodo in cui la politica economica del Messico accentuava la sua tendenza protezionista, poterono concludersi con la stipulazione dell'Accordo Commerciale firmato a Città del Messico il 15 settembre 1949, dal senatore Salvatore Aldisio, vicepresidente del Senato e dall'onorevole Giuseppe Brusasca, Sottosegretario di Stato agli esteri, Capi della missione economica italiana, al termine del loro viaggio nel Sud America.

Nonostante la sua denominazione, e come è posto in rilievo nel testo, l'Accordo, mentre risponde al fine di un più ampio ed utile regolamento degli scambi italo-messicani, conserva il carattere di provvisorietà implicito nella sua specifica funzione di atto inteso a stabilire le premesse ed un esperimento in vista della stipulazione di un Trattato di più ampio respiro.

L'accordo è stipulato sulle linee generali che regolano i rapporti commerciali dell'Italia con

i Paesi stranieri; l'Italia ed il Messico si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita in materia commerciale, doganale e fiscale, salvo le consuete eccezioni, ed escluse le agevolazioni che l'Italia conceda a terzi Paesi in base ad Unioni doganali ed a Stati circoscritti dal suo territorio metropolitano (Città del Vaticano — San Marino).

Rimangono, inoltre, esclusi dal beneficio del trattamento della nazione più favorita gli eventuali vantaggi che l'Italia possa concedere a territori attualmente non soggetti alla sua giurisdizione doganale (Zona libera di Trieste, ex Colonie italiane), ma che possano ritornare sotto la giurisdizione stessa in virtù di una decisione internazionale. Tale riserva è stata oggetto dello scambio di note annesso all'Accordo.

Il regime degli scambi è previsto, come in genere per i Paesi a valuta libera, con pagamenti in dollari o franchi svizzeri.

Affinché lo sviluppo degli scambi stessi non venga ostacolato da speciali disposizioni restrittive (in particolare dai numerosi divieti d'importazione autonoma recentemente applicati nel Messico), è stato inoltre convenuto che da ambo le parti verranno facilitate le operazioni commerciali a base di compensazioni private.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo Commerciale e scambio di Note fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, conclusi a Città del Messico il 15 settembre 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente al paragrafo 13 dell'Accordo commerciale.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO COMMERCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI MESSICANI

Il GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO degli STATI UNITI MESSICANI, animati dal desiderio di rafforzare i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono le due Nazioni e di facilitare e sviluppare ancor più le relazioni commerciali esistenti tra l'Italia ed il Messico, hanno deciso di stipulare un Accordo Commerciale, e a questo scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana, il senatore Salvatore ALDISIO, Vicepresidente del Senato, e l'onorevole avvocato Giuseppe BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri;

Il Presidente degli Stati Uniti Messicani, il signor Manuel TELLO, Segretario degli affari esteri ad interim;
i quali dopo essersi comunicati i Pieni Poteri ed averli riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

1°) Le Alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti doganali ed ogni onere accessorio, il modo di percezione dei diritti e delle tasse tanto all'importazione quanto all'esportazione, il deposito delle merci nei magazzini doganali, il sistema di verifica e di analisi, la classificazione doganale delle merci, la interpretazione delle tariffe, nonché le regole, le formalità e gli oneri cui possono essere soggette le operazioni doganali.

2°) Per conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manifatturati nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che si importino nel territorio dell'Altra Parte, non potranno sottostare in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o più elevate, nè a regole o formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo Paese.

3°) I prodotti naturali o fabbricati, esportati da una delle Alte Parti Contraenti con destinazione al territorio dell'altra Parte, non saranno soggetti in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o più elevate nè a regole o formalità diverse o più onerose di quella alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura destinati al territorio di qualsiasi terzo Paese.

4°) Tutti i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente concessi o che verranno concessi nel futuro da una delle alte Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati originari di un terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'altra Parte o destinati al territorio di questa.

5°) Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti:

a) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare a paesi limitrofi allo scopo di facilitare o sviluppare il traffico di frontiera;

b) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare quale membro di una unione doganale o di una zona di intercambio commerciale libero già stabilita o che si stabilisca da una delle Parti, comprendendosi in detta eccezione gli accordi provvisori necessari per la istituzione di unioni doganali o di zone di intercambio commerciale libero;

c) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che la Repubblica Italiana attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Stati circoscritti dal suo territorio metropolitano.

6°) Nulla di quanto stipulato nel presente Accordo sarà interpretato come impedimento affinché ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o ponga in atto misure relative:

a) alla sicurezza pubblica;

b) al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra;

c) alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi;

d) alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;

e) all'uscita di oro o argento;

f) alle misure fiscali o di polizia tendenti ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali.

7°) Le autorità competenti di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificati di origine o fattura commerciale o consolare o da tutti questi documenti, vistati dalle autorità consolari rispettive del paese importatore.

8°) Le Alte Parti Contraenti potranno concertare con il fine di facilitare fra di loro lo scambio di merci o servizi, accordi o convenzioni speciali di pagamento.

9°) Le Alte Parti Contraenti rilasceranno l'autorizzazione necessaria affinché possano effettuarsi tra i due Paesi operazioni commerciali a base di compensazioni private in conformità con le rispettive disposizioni di legge e tenendo conto del valore economico relativo delle merci da scambiare, in modo da mantenere un equilibrio adeguato rispetto all'importanza economica delle merci stesse.

10°) Nulla di quanto stipulato nel presente Accordo sarà interpretato come impedimento affinché ciascuna delle Alte Parti Contraenti applichi al commercio con l'altra Parte Contraente i regimi generali di importazione o di esportazione che si applichino alla nazione più favorita.

11°) Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica si scambieranno in Roma al più presto possibile. Sarà valido per un anno, e dopo tale termine resterà in vigore fino alla scadenza di trenta giorni dalla data in cui una delle Parti Contraenti avrà notificato all'altra Parte che lo considera terminato.

12°) Il presente Accordo sostituisce l'Accordo Provvisorio stipulato con scambio di note in data 31 luglio 1934, la cui validità fu rinnovata fra entrambi i Governi a partire dal 1° giugno 1949.

13°) Il presente Accordo, che si considera provvisorio, potrà essere sostituito in qualunque momento da un Trattato di Commercio che le Alte Parti Contraenti convengono di stipulare al più presto possibile, e entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma, fino a che non si sarà effettuato lo scambio delle ratifiche. Ciascuno dei due Governi potrà, prima dello scambio delle ratifiche, sospendere l'applicazione provvisoria di questo Accordo, dandone avviso all'altra Parte Contraente con tre mesi di anticipo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari firmano e muniscono dei loro sigilli il presente Accordo, in due esemplari, nelle lingue italiana e spagnola, a città del Messico, addì quindici settembre millenovecentoquarantanove.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

SALVATORE ALDISIO
GIUSEPPE BRUSASCA

*Per il Governo
degli Stati Uniti del Messico*

MANUEL TELLO

Mexico D.F., 15 de septiembre de 1949

Al Excelentísimo Señor Doctor Luigi PETRUCCI

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia — Ciudad

6/A/3408

Señor Embajador:

Tengo la honra de comunicar a Vuestra Excelencia que, en relación con el Convenio de Comercio firmado entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Italiana, con esta fecha, queda entendido que se incluirán dentro de las excepciones del tratamiento de la nación más favorecida establecido en dicho Convenio, todos aquellos favores, ventajas, concesiones o inmunidades que — dentro de la vigencia del mencionado Convenio — la República Italiana pueda otorgar a cualquier territorio que actualmente no esté bajo la jurisdicción aduanera de Italia pero que pueda llegar a encontrarse bajo esa jurisdicción, en los términos de una decisión internacional de las Naciones Unidas o de algún organismo que funcione dentro del marco o con autorización de las Naciones Unidas. Queda asimismo entendido que los pagos entre los dos países, por lo que se refiere a las operaciones comerciales, se efectúan en monedas de libre convertibilidad, de curso corriente en los Estados Unidos de América o en Suiza, y que, por lo tanto, para los efectos de la legislación italiana en materia cambiaria, México será considerado como país de divisa libre.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi consideración más alta y distinguida.

MANUEL TELLO.

Mexico D. F. 15 settembre 1949

Sua Eccellenza Manuel TELLO

Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e Ministro ad interim — Mexico D.F.

N. 2636

Signor Sottosegretario di Stato,

In risposta alla nota numero 6/A/3408, ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che in relazione all'Accordo Commerciale firmato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Messico in data odierna, resta inteso che saranno inclusi nelle eccezioni al trattamento della nazione più favorita stabilito in detto accordo, tutti quei favori, vantaggi, concessioni e esenzioni che — entro la validità del menzionato accordo — la Repubblica Italiana possa concedere a qualsiasi territorio che attualmente non sia sotto la giurisdizione doganale dell'Italia ma che possa venire a trovarsi sotto tale giurisdizione, nei termini di una decisione internazionale delle Nazioni Unite o di qualsiasi organismo che funzioni sotto l'egida o con l'autorizzazione delle Nazioni Unite. Resta inteso inoltre che i pagamenti tra i due paesi, per quanto concerne le operazioni commerciali, si effettuano in moneta di libera convertibilità, di corso corrente negli Stati Uniti d'America o in Svizzera, e che pertanto, agli effetti della legislazione italiana in materia valutaria, il Messico sarà considerato paese a valuta libera.

Mi è grata l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta e distinta considerazione.

LUIGI PETRUCCI.